



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**ORDINANZA DEL SETTORE TECNICO PRIVATO N. 1 DEL
07-07-2022**

OGGETTO:	ORDINANZA per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da "aedes albopictus" (zanzara tigre) nel territorio comunale - ANNO 2022
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SETTORE

DATO ATTO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud-est asiatico ed introdotta in Italia a partire dall’anno 1990 e, successivamente, diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all’atto delle attuali conoscenze, **i rischi sanitari** connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus *chikungunya* e *Nile* nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla “zanzara tigre”;

PRESO ATTO delle specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati ed in grado di creare molestia -anche di rilevante entità- nei riguardi della popolazione;

TENUTO CONTO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia, con nota del 03.10.2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione di questi insetti;

VISTA la nota 29.06.2022 n. 62660 di prot. dell’A.T.S. di Bergamo di pari oggetto, pervenuta in atti in data 30.06.2022 al n. 9557 di prot., che invita ad assumere idonei provvedimenti, ritenendo indispensabile la **piena collaborazione dei cittadini** per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

RITENUTO di dover provvedere in merito affinché siano adottate tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante di cui sopra;

VISTO l'art. 344 del T.U. Legge Sanitarie – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

VISTO il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

VISTA, da ultimo, la nota 16.03.2022 n. 27762 di prot. della Regione Lombardia;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

- **a tutti i cittadini**
- **agli amministratori condominiali**
- **ai responsabili degli asili nido**
- **ai responsabili delle scuole materne**
- **ai responsabili delle scuole elementari e medie**

- ⇒ ***di non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;***
- ⇒ ***di procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);***
- ⇒ ***di coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;***
- ⇒ ***di tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;***
- ⇒ ***di trattare con PRODOTTI LARVICIDI^[1]–il prodotto attivo da utilizzare è preferibilmente il “bacillus thurigiensis” disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati- (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini***

di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);

⇒ **di trattare** con PRODOTTI ADULTICIDI (**da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni**) le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

ORDINA

NEI MESI INVERNALI

- ✓ **a tutti i cittadini**
- ✓ **agli amministratori condominiali**
- ✓ **ai responsabili degli asili nido**
- ✓ **ai responsabili delle scuole materne**
- ✓ **ai responsabili delle scuole elementari e medie**

- **di eseguire** accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;
- **di eseguire** due interventi adultidici, **a distanza di 20 (venti) giorni l'uno dall'altro**, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (**che sono comunemente a base di "piperonil butossido" inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi**) nei seguenti luoghi:

- cantine
- locale caldaia
- locali pompe di sollevamento
- solaio
- vasche settiche
- camere di ispezione rete fognaria.

¹ Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico

O R D I N A altresì

➤ **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni, in generale:**

- *di **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acque sui teli stessi; a tal fine, i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;*
- *di **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;*
- *di **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo **dal 1° maggio al 30 ottobre** dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (**ogni 10-20 giorni**) comunicando, con 48 ore di anticipo al Servizio Ambiente-Ecologia ed al Settore di Polizia Locale del Comune, la data e l'ora dell'intervento;*

➤ **alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:**

- *di **provvedere**, **dal 1° maggio al 30 ottobre**, dei periodici trattamenti adulticidi (**ogni 10-20 giorni**) comunicando, con 48 ore di anticipo al Servizio Ambiente-Ecologia ed al Settore di Polizia Locale del Comune, la data e l'ora dell'intervento;*

➤ **ai conduttori di orti:**

- *di **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;*
- *di **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;*
- *di **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine anti-insetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua;*

➤ **ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che –comunque- ne abbiano l’effettiva disponibilità, di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse:**

- *di **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnanti;*

➤ **ai responsabili dei cantieri edili:**

- *di **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 (cinque) giorni;*
- *di **sistemare** i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d’acqua;*
- *di **provvedere**, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.*

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell’acqua.

In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

A V V E R T E c h e

- la presente ordinanza è adottata in forza di quanto dispongono i Titoli I e II del vigente Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.) al fine di salvaguardare la salute pubblica;
- la responsabilità dell’eventuale inadempienza ai disposti di cui alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della **sanzione amministrativa da € 50,00 sino a € 500,00** ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 del Regolamento Comunale delle sanzioni amministrative (cfr. deliberazione di C.C. 23.03.2005 n. 7).

D I S P O N E

che in presenza di casi sospetti od accertati di “*Chikungunya/Dengue*” ovvero di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo -se del caso- con separate ed ulteriori ordinanze sindacali contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

D I S P O N E, altresì, che

- il **Settore di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per sanzionare gli eventuali trasgressori;**
- la **vigilanza sia esercitata tramite sopralluoghi (a campione) e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;**
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite il servizio di newsletter comunale, pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale per tutto il tempo di validità dello stesso (e cioè sino all’emanazione, eventuale, di un nuovo provvedimento sostitutivo del presente);
- copia della presente ordinanza sia inviata, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - a. all’**A.T.S. DI BERGAMO**, Via F. Galliccioli n. 4, 24121 Bergamo, protocollo@pec.ats-bg.it;
 - b. all’**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE** di Cisano Bergamasco, Via G. Pascoli n. 5, 24034 Cisano Bergamasco, bgic841003@pec.istruzione.it
 - c. alla **cooperativa COMETA SOC. COOP. a r.l.** (soggetto gestore del locale asilo-nido), Via A. Manzoni n. 10, 23880 Casatenovo (LC), cometa@pec.confcooperative.it;
 - d. alla Soc. **R.F.I. SPA** - Direzione Produzione - D.T.P. Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord, Via E. Breda n. 28, 20126 Milano, rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it;
 - e. alla Soc. **UNIACQUE SPA**, Via delle Canovine n. 21, 24126 Bergamo, info@pec.uniacqua.bg.it;

- f. alla **PROVINCIA DI BERGAMO**, Servizio Viabilità, Ufficio Manutenzioni, Via Sora n. 4, 24121 Bergamo, protocollo@pec.provincia.bergamo.it;
- g. all'**UTR DI BERGAMO**, Via XX Settembre n. 18/A, 24122 Bergamo, bergamoregione@pec.regione.lombardia.it;
- h. alla Soc. **2i RETE GAS SPA**, Via Paolo da Cannobio n. 33, 20122 Milano, 2iretegas@pec.2iretegas.it;
- i. alla Soc. **TELECOM ITALIA SPA**, Via G. Negri n. 1, 20123 Milano, telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
- j. alla Soc. **E-DISTRIBUZIONE SPA**, Unità Operativa Ponte S. Pietro, Via G. Matteotti n. 2, 24036 Ponte San Pietro (BG), e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
- k. alla Soc. **SNAM RETE GAS SPA**, Via Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), snamretegas@pec.snamretegas.it;
- l. alla Soc. **GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL**, Via Papa Giovanni XXIII n. 72, 24020 Villa di Serio (BG), gestore dei servizi cimiteriali (di Villasola e di San Gregorio), gmb-servizi@pec.archivio.it;
- m. alla Soc. **G.ECO SRL**, Via Roggia Vignola n. 9, 24047 Treviglio (BG), gestore del centro di raccolta comunale dei rifiuti (di Via Torchio), g.eco@legalmail.it;
- n. al **SETTORE DI POLIZIA LOCALE**, sede, polizia.locale@comune.cisano.bg.it;
- o. al **SETTORE TECNICO PUBBLICO – Servizio Patrimonio**, sede, edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it.

REFERENTE: Motta Geom. Tiziano

N.B.: non seguirà, al telefax inviato ovvero e-mail, la spedizione postale della presente nota in originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nunzio Panto'

[il presente documento è sottoscritto con firma
digitale

a' sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005]



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO**

ORDINANZA DI TECNICO PRIVATO N. 1 DEL 07-07-2022

OGGETTO:	ORDINANZA per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da "aedes albopictus" (zanzara tigre) nel territorio comunale - ANNO 2022
-----------------	--

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'Albo On Line di questo Comune dal giorno 07-07-2022 al giorno 31-05-2023 per 15 giorni consecutivi.

Addi, 07-07-2022

IL MESSO COMUNALE